

- alla conformità dell'intervento allo strumento urbanistico vigente;
 - alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di notorietà;
 - alla veridicità di quanto dichiarato dal tecnico progettista nella relazione tecnica di asseverazione.
3. Tutte le SCIA e CILA trasmesse sono in ogni caso sottoposte al controllo di verifica di completezza documentale.
4. Le SCIA e CILA non rientranti nel quantitativo a campione stabilito al precedente comma 1 sono archiviate previo inserimento nel programma di gestione delle pratiche edilizie e controllo di verifica di completezza documentale di cui al comma 3.

Articolo I.I.6 – Commissione Locale per il Paesaggio (CLP)

1. La Commissione Locale per il Paesaggio (CLP) è istituita con deliberazione di Consiglio Comunale ai sensi della DGRV n. 2037/2015 e delle disposizioni contenute nel D.L.gs.42/2004. Essa supporta gli Uffici delegati all'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica al fine di garantire una adeguata tutela del paesaggio e degli immobili sottoposti a vincolo ai sensi della parte terza del D.L.gs.42/2004.

2. Composizione, compiti e modalità di funzionamento della CLP sono disciplinati dalle disposizioni contenute nella DGRV n. 2037/2015.

3 Composizione della Commissione Locale per il Paesaggio

3.1 La Commissione Locale per il Paesaggio è composta da:

- il Responsabile del procedimento in materia paesaggistica o un tecnico suo delegato, che funge da Presidente;
- n. 2 membri esperti in possesso di qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella materia della tutela del paesaggio.

E' prevista, inoltre, l'elezione di n.1 supplente che interviene in caso di impedimento di uno degli effettivi. Devono essere laureati in architettura, ingegneria, urbanistica, agraria, materie ambientali, artistico-monumentali o equipollenti, sulla base di curricula professionali e competenza specifica obbligatoria, che attestino il possesso di qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella materia della tutela del paesaggio.

3.2 Qualora i membri esperti in materia di tutela del paesaggio (ivi compreso quello supplente) non siano in possesso di professionalità e competenza afferente la materia idrogeologica-forestale, dovrà nominare un esperto in tale materia (ai sensi dell'art. 20 della L.R. 58/1994).

3.3 I membri esperti in materia di tutela del paesaggio (ivi compreso quello supplente) e l'esperto in materia idrogeologica-forestale, sono nominati dalla Giunta Comunale, in base a nomina fiduciaria.

3.4 I membri elettivi della Commissione Locale per il Paesaggio non possono ricoprire la carica di Assessori o Consiglieri Comunali nell'Amministrazione che li elegge.

3.5 I membri eletti durano in carica quanto il Consiglio Comunale che li ha espressi e sono rieleggibili una sola volta. Esercitano comunque le loro funzioni fino alla nomina dei successori, e comunque per un periodo non superiore a 90 giorni dalla nomina del nuovo Consiglio Comunale.

3.6 Il componente nominato in sostituzione di altro deceduto, dimissionato o dichiarato decaduto, rimane in carica fino alla scadenza normale dell'intera Commissione. Per le cause di incompatibilità, decadenza e astensione si applicano le disposizioni previste per i Consiglieri Comunali.

3.7 Assiste alle sedute come segretario, e ne redige i verbali, un dipendente comunale, senza diritto di voto. In caso di sua assenza il Presidente può delegare un altro membro a fungere da verbalizzante.

3.8 I pareri della Commissione Locale per il Paesaggio sono obbligatori nei casi previsti dalla legislazione vigente e dal presente regolamento, ma non vincolanti per l'autorità competente alla emanazione del provvedimento conclusivo.

3.9 Non può far parte della Commissione chi sia parente od affine fino al quarto grado di altro componente.

4. Funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio

4.1 La Commissione Locale per il Paesaggio si riunisce su convocazione del Presidente, con frequenza ordinariamente mensile.

4.2 Il Presidente può comunque disporre la convocazione ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità. L'avviso di convocazione è comunicato o notificato ai membri almeno tre giorni prima della seduta, ad eccezione dei casi di comprovata urgenza.

4.3 Per la validità delle adunanze, che avvengono in seduta segreta, è necessaria la presenza del Presidente, o suo delegato e di entrambi i membri esperti in materia di protezione delle bellezze naturali e di tutela dell'ambiente.

4.4 Qualora uno dei membri eletti risulti assente per tre volte consecutive o comunque sei volte nel corso dell'anno, senza valida giustificazione, il Consiglio Comunale può dichiararlo dimissionario e provvedere alla sua sostituzione. Il Consiglio Comunale sostituisce altresì quei membri che per qualunque motivo non possono continuare a coprire incarico.

4.5 I membri eletti in sostituzione restano in carica fino allo scadere del mandato dell'intera Commissione.

4.6 I pareri della Commissione Locale per il Paesaggio sono assunti a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

4.7 La Commissione può sentire, qualora ne facciano domanda scritta al Presidente, o convocare, qualora ne ravvisi la opportunità, i firmatari delle domande di concessione, oppure i rispettivi professionisti.

4.8 La Commissione può, qualora ne ravvisi la necessità, effettuare sopralluoghi, al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per una esatta valutazione delle opere per le quali è richiesto il parere.

4.9 I pareri espressi dalla Commissione possono essere solo: a) positivo; b) positivo con prescrizione; c) sospensivo; d) negativo; in ogni caso deve sempre essere data succinta motivazione.

4.10 Il Segretario redige il verbale, che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

4.11 Qualora la Commissione sia chiamata a trattare argomenti nei quali si trovi direttamente o indirettamente interessato uno dei suoi membri, questi, se presente, deve segnalare l'incompatibilità, astenendosi altresì dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio relativi all'argomento stesso. Dell'osservanza di tale obbligo di astensione deve essere presa nota nel verbale.

4.12 I membri della Commissione sono tenuti ad osservare il segreto dei lavori della medesima, anche sui pareri da loro espressi durante le sedute. In caso di violazione a tale obbligo, i membri eletti potranno essere dichiarati decaduti e sostituiti, ad iniziativa del Consiglio Comunale.

5. Attribuzioni della Commissione Locale per il Paesaggio

5.1 La Commissione Locale per il Paesaggio è l'organo tecnico consultivo del Comune in materia di tutela, valorizzazione e gestione del paesaggio, come previsto dal D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e dalla normativa regionale in materia paesaggistica.

5.2 Previo esame istruttorio da parte degli Uffici competenti ogni progetto edilizio ed urbanistico in area sottoposta a tutela paesaggistica viene presentato alla Commissione Locale per il Paesaggio, la quale è tenuta ad esprimere il proprio parere sull'adeguatezza del progetto medesimo sotto il profilo architettonico, estetico ed ambientale, suggerendo eventuali modifiche che lo rendano idoneo e più coerente con i valori paesaggistici del contesto in cui s'inserisce.

5.3 Il parere della Commissione Locale per il Paesaggio è obbligatorio, ma non vincolante, per ogni progetto edilizio ed urbanistico in area sottoposta a tutela paesaggistica ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui agli artt. 146, 147, 159, 167 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii..

5.4 La Commissione nei casi richiesti valuta la qualità paesaggistica e architettonica delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano nonché decide sui progetti il cui livello di impatto paesaggistico sia rilevante, sia nell'ambito di procedure per il rilascio dei provvedimenti di edilizia privata, sia per l'approvazione delle opere pubbliche o, a titolo esemplificativo, per i seguenti procedimenti urbanistici:

- a) strumenti urbanistici attuativi, sia di iniziativa pubblica che privata, di cui alla L.R. 11/2004 e ss.mm.ii., e cioè:
 - Piano di Lottizzazione;
 - Piano di Recupero;
 - Piano Particolareggiato;
 - Piano per l'Edilizia Economica e Popolare;
 - Piano per gli Insediamenti Produttivi;
- b) richieste di variazione grado di protezione, ai sensi delle N.T.O. vigenti.

5.5 Resta salva la facoltà per il Responsabile dell'Ufficio Edilizia Privata/Urbanistica di chiedere la consulenza della Commissione Locale per il Paesaggio, anche solo per verificare se vi sia un collegamento diretto o indiretto su aspetti paesaggistici nel senso più ampio come sopra riportato.

5.6 Sono esclusi dal parere della Commissione Locale per il Paesaggio gli interventi e le opere ricompresi nell'Allegato B del D.P.R. n.31/2017 (semplificazioni procedurali). Sono inoltre esclusi dal parere di cui sopra, gli interventi di cui all'allegato A del D.P.R. n.31/2017 punti A2, A5, A6, A7, A13, per cui è comunque prevista l'acquisizione di autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato, relativamente agli edifici con grado di protezione di P.I. 1 e 2 e gli immobili inclusi nei centri storici e nuclei storici.